



COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 17 dicembre 2019

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 13-14-15-16 dicembre 2019 – Sedicesima giornata andata

Ascoli-Cittadella 1-0
Chievo Verona-Juve Stabia 2-3
Cosenza-Pordenone 1-2
Cremonese-Perugia 2-1
Frosinone-Pescara 2-0
Livorno-Benevento 0-2
Salernitana-Crotone 3-2
Trapani-Pisa 1-3
Venezia-Spezia 0-0
Virtus Entella-Empoli 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 dicembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. **30**

SERIE BKT

Gare del 13-14-15-16 dicembre 2019 – Sedicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

71/196



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano
T +39.02.699910.1 r.a. - F +39.02.69001460
C.F. 97557110158 - P.IVA 07112250969
PEC legab@legalmail.it - www.legab.it



a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata sostenitori delle Società **Cremonese, Crotone e Salernitana** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ASCOLI** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco, generando un clima di tensione tra i calciatori.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **SALERNITANA** per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno si giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **CITTADELLA** per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa due minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BALKOVEC Jure (Empoli): per avere, al 24° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMPORESE Michele (Pordenone): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.

GOLEMIC Vladimir (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

MAGGIORE Giulio (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALO Giacomo (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JAROSZYNSKI Pawel Kamil (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (TERZA SANZIONE)

MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

SCOGNAMILLO Stefano (Trapani)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

CARACCILO Antonio (Cremonese)

SETTIMA SANZIONE

FIORDILINO Antonioluca (Venezia)

SESTA SANZIONE

IORI Manuel (Cittadella)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BIRINDELLI Samuele (Pisa)

DI CHIARA Gian Luca (Perugia)

DI TACCHIO Francesco (Salernitana)

GONNELLI Lorenzo (Livorno)

KRAGL Oliver (Benevento)

MALLAMO Alessandro (Juve Stabia)

MIGLIORE Francesco (Cremonese)

TROIANO Michele (Ascoli)

TERZA SANZIONE

BUSELLATO Massimiliano (Pescara)

CODA Massimo (Benevento)

DOS SANTOS MACHADO Claiton (Cremonese)

GHIRINGHELLI Luca (Cittadella)

MASTINU Giuseppe (Spezia)
MUSTACCHIO Mattia (Crotone)
SCHENETTI Andrea (Virtus Entella)
VAISANEN Sauli Aapo (Chievo Verona)
VESELI Frederic (Empoli)

SECONDA SANZIONE

BARBERIS Andrea (Crotone)
CERAVOLO Giovanni Fabio (Cremonese)
FABBRO Michael (Pisa)
MORGANELLA Michel (Livorno)
RICCI Giacomo (Juve Stabia)
VERNA Luca (Pisa)

PRIMA SANZIONE

BIABIANI Jonathan Ludov (Trapani)
BRLEK Petar (Ascoli)
BUHEL Marcel (Juve Stabia)
FRARE Domenico (Cittadella)
GRILLO PRATES Lautaro Fausto (Trapani)
INGROSSO Gianmarco (Pisa)
MCINTOSH BUFFONGE Darren Raekwon (Spezia)
NWANKWO Simeon Tochukwu (Crotone)
SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

GUCHER Robert (Pisa)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

FORTE Francesco (Juve Stabia)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

COLPANI Andrea (Trapani): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SECONDA SANZIONE

DE MIGUEL Rodriguez (Chievo Verona)
LOMBARDI Cristiano (Salernitana)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

ROSAFIO Marco (Cittadella): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

PRIMA SANZIONE

SAU Marco (Benevento)

SCUFFET Simone (Spezia)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

ODDO Massimo (Perugia): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato degli Ufficiali di gara, rivolgendo ad un Assistente un'espressione gravemente irrispettosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MANDELLI Davide (Chievo Verona): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

AVALLONE Salvatore (Salernitana)

AMMENDA DI € 5.000,00

GORETTI Roberto (Perugia): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, urlando, espresso una critica all'operato arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 DICEMBRE 2019

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata